



UNCI
Unione Nazionale Cooperative Italiane

Prot. n. 1304/P/17/PR

Roma, 2 agosto 2017

A tutte le Federazioni Territoriali UNCI

Alle Associazioni di Settore UNCI

e p.c. Al Collegio Sindacale UNCI

Al Collegio dei Probiviri UNCI

A mezzo raccomandata A/R anticipata via posta elettronica

Si comunica che il Consiglio Generale dell'UNCI, nelle sedute del 26.10.2016 e del 14.6.2017, ai sensi dell'art. 9 – secondo capoverso dello statuto, ha convocato l' VIII Congresso Nazionale ordinario che si terrà il prossimo 23 novembre in Roma, nella Sala Congressi del Green Park Hotel Pamphili - Largo Lorenzo Mossa n. 4, alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione ed ha approvato il relativo regolamento congressuale che si trasmette in allegato comprensivo dell'ordine dei lavori.

Le Federazioni territoriali e le Associazioni di settore sono, pertanto, invitate ad espletare gli adempimenti regolamentari ivi prescritti, ai fini della partecipazione al convocato VIII Congresso Nazionale UNCI.

Nel restare a disposizione per ogni informazione e chiarimento, si inviano cordiali saluti.



Il Presidente

Prof. Pasquale Amico

All. Regolamento Congressuale



REGOLAMENTO DEL VIII CONGRESSO NAZIONALE UNCI

ROMA 23 Novembre 2017

Art. 1.

TEMA E CONVOCAZIONE

In relazione alle decisioni del Consiglio Generale UNCI del 26.10.2016 e del 14.6.2017, è convocato, in via ordinaria, a norma dell'art. 9 - comma 1 - e dell' art. 10 dello Statuto, l' VIII Congresso Nazionale UNCI. Secondo il disposto degli artt. 10 e 11 dello Statuto, le Assemblee Precongressuali (Precongressi) ed il Congresso Nazionale sono chiamati a dibattere il tema stabilito, procedere al rinnovo delle cariche e degli organi sociali, approvare le modifiche statutarie.

Il tema è reso noto tramite l'avviso di convocazione di cui agli stessi articoli 10 e 11 dello Statuto e contenuto in unico al presente Regolamento, trasmessi a tutte le Federazioni e alle Associazioni Nazionali di settore.

Il tema dell' VIII Congresso Nazionale UNCI è: " L'impresa cooperativa oggi"

Art. 2

PRECONGRESSI TERRITORIALI: determinazione della data

Il Presidente di ciascuna Federazione, in ottemperanza all'art. 11 dello Statuto, d'intesa con la Presidenza Nazionale, fissa la data della relativa Assemblea precongressuale e la comunicherà a tutti gli enti cooperativi aderenti del territorio di competenza.

La Presidenza Nazionale UNCI nominerà il Delegato nazionale che parteciperà al precongresso di ogni Federazione territoriale con il compito di garantire il corretto svolgimento dell' Assemblea.

Le Assemblee precongressuali saranno svolte nel periodo compreso tra il 1.9.2017 e il 15 .10.2017.

Le Federazioni provinciali, ove regolarmente costituite e riconosciute, riuniranno - nel periodo compreso tra il 1 e il 15 settembre 2017 - l'assemblea provinciale per la nomina dei delegati ai precongressi regionali.

Qualora i precongressi delle Federazioni provinciali non venissero realizzati nel periodo sopra indicato, si intenderanno assorbiti in quelli delle Federazioni regionali.

Le Federazioni regionali riuniranno la propria assemblea precongressuale per la nomina dei delegati all' VIII Congresso Nazionale, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2017.

I delegati all' VIII Congresso Nazionale vengono eletti nel corso delle Assemblee precongressuali regionali, secondo le norme previste dal presente regolamento ed in ottemperanza all'art. 11 dello Statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

I precongressi territoriali sono convocati e presieduti dai rispettivi Presidenti di Federazione.

Art. 3

PRECONGRESSI TERRITORIALI: numero dei delegati per ogni circoscrizione territoriale

In conformità all'art. 11 dello Statuto, l' UNCI Nazionale - acquisiti gli elenchi dalle Federazioni che attestano la riscossione delle quote associative e sulla base della documentazione agli atti dell' Associazione - stabilisce il numero, la ragione sociale e il numero dei soci degli Enti aderenti, la cui adesione sia stata iscritta nel Registro nazionale delle associate UNCI entro il 31 dicembre 2016, e che siano in regola con le contribuzioni e con le altre norme statutarie.

Sono da intendersi in regola le cooperative e gli altri enti associati, attivi, in linea con le norme statutarie e con quanto determinato dai competenti organi dell'UNCI Nazionale in materia di contribuzione associativa per le annualità 2014, 2015 e 2016 e con i contributi di revisione come stabiliti dai decreti ministeriali.



Il numero dei delegati per ciascuna Federazione Regionale è determinato secondo il rapporto fisso di un delegato per ogni 150 voti congressuali, con arrotondamento per eccesso o difetto per i resti superiori o inferiori a 75.

Il Consiglio Generale UNCI, sulla base dei criteri sopra indicati, approva gli elenchi e determina il numero dei delegati al Congresso nazionale spettanti alle singole Federazioni regionali, che sono tenute a riscontrarne la congruità e ad attestarne la validazione.

Il Fondo Mutualistico dell'Unici, Promocoop S.p.A., potrà nominare con propria deliberazione del C.d.A., n. 2 delegati al Congresso Nazionale.

Art. 4

PRECONGRESSI TERRITORIALI: norme adottate per la formazione degli elenchi degli enti cooperativi e per la determinazione del numero dei delegati al Congresso Nazionale

Nella formazione degli elenchi, di cui al precedente art. 3, è tenuto conto dei soci iscritti al 31 dicembre 2015 nel libro soci e per le cooperative di nuova costituzione e associate entro il 31 dicembre 2016, di quelli riportati nell'atto costitutivo.

Per la formazione dei predetti elenchi sono considerati i dati degli enti cooperativi attivi ovvero che abbiano depositato il bilancio.

Non potranno essere eletti delegati all'VIII Congresso Nazionale Unici, né essere eleggibili nelle nuove cariche sociali, coloro i quali siano stati espulsi dall'UNCI o rimossi da cariche/incarichi nel precedente quadriennio e/o abbiano portato in giudizio la stessa UNCI subendo condanne e pronunciamenti a loro sfavorevoli.

Non potranno esercitare la funzione di delegati all'VIII Congresso Nazionale coloro i quali fossero eletti in eccedenza rispetto al numero deliberato dal Consiglio Generale per ogni circoscrizione territoriale. In tal caso verranno esclusi progressivamente gli ultimi nominativi in lista, fino al raggiungimento del numero dei delegati assegnati dal Consiglio Generale.

Art.5

PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLE COOPERATIVE ALL' VIII CONGRESSO NAZIONALE UNCI

Le cooperative e gli Enti aderenti appartenenti a Federazioni regionali che non dovessero tenere la propria assemblea precongressuale, potranno partecipare all' VIII Congresso nazionale UNCI in via diretta con un proprio rappresentante (Presidente o legale rappresentante) qualora dimostrino di essere in regola con la contribuzione associativa e con le prescrizioni statutarie.

Il numero dei delegati in rappresentanza delle predette cooperative è attribuito sulla base del rapporto stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento; detti delegati potranno essere eletti dalle stesse cooperative, in apposita Assemblea, nell'ambito dell'VIII Congresso Nazionale. Le procedure per la partecipazione diretta di cui al presente articolo saranno stabilite dalla stessa Assemblea Congressuale. Le predette cooperative, sono tenute a documentare alla Commissione Verifica Poteri del Congresso il possesso dei requisiti sopra indicati.

Art.6

PRECONGRESSI TERRITORIALI: deleghe di rappresentanza

Nelle Assemblee precongressuali ciascuna cooperativa aderente, attiva e in regola con quanto indicato all'art 3, è rappresentata da un delegato portatore di un numero di voti pari alla propria base associativa, fatto salvo il limite massimo di 250 voti a cooperativa stabilito dall'art.11 dello Statuto Unici.

I delegati ai pregressi territoriali dovranno essere soci degli enti rappresentati.

 2



Ogni delegato può rappresentare altre due deleghe oltre la propria.

Art.7

PRECONGRESSI TERRITORIALI: diritto di voto e di parola

Alle Assemblee pregressuali sono ammessi al voto i delegati degli enti cooperativi come sopra indicato. Hanno diritto alla parola, oltre che i predetti delegati, i Presidenti, i Direttori e/o Segretari delle Federazioni territoriali, qualora non siano delegati, il delegato Nazionale UNCI, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri e le autorità invitate.

Art.8

PRECONGRESSI TERRITORIALI: operazioni preliminari

La riunione di ciascuna assemblea pregressuale è aperta dal Presidente della Federazione o da chi eventualmente lo sostituisce.

Il Presidente dell'assemblea pregressuale nomina il Segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Art.9

PRECONGRESSI TERRITORIALI: metodo di votazione

Le votazioni nelle assemblee pregressuali regionali avvengono per alzata di mano, in via ordinaria, o per scrutinio segreto quando almeno un terzo delle deleghe di voto ne faccia richiesta.

Art.10

PRECONGRESSI TERRITORIALI: discussione del tema

Esprite le formalità iniziali, l'assemblea pregressuale passa alla discussione ed alla adozione degli orientamenti sul tema dell' VIII Congresso Nazionale UNCI.

Art.11

PRECONGRESSI TERRITORIALI: elezione dei delegati all'VIII Congresso nazionale

Le votazioni devono aver luogo e concludersi nello stesso giorno di svolgimento dell'assemblea pregressuale.

Nel Pregresso regionale, il Presidente dell'Assemblea pregressuale indice la votazione per l'elezione dei delegati all'VIII Congresso Nazionale, nel numero e alle condizioni determinate dall'art.3 e nel rispetto di quanto contenuto dal presente regolamento.

I delegati all'VIII Congresso Nazionale devono essere scelti tra i rappresentanti di enti aderenti, aventi sede nella circoscrizione della Federazione, che si trovino in regola come sopra indicato.

La lista dei candidati per l'elezione dei delegati all'VIII Congresso Nazionale dovrà tener conto della rappresentanza delle diverse categorie di cooperative associate nell'ambito territoriale e comprendere una significativa presenza femminile.

Le modalità e termini di presentazione delle liste verranno determinati dalla stessa assemblea pregressuale.

I delegati da eleggere dovranno essere tutti presenti nel relativo Pregresso, che costituisce anche formale avviso di convocazione dell' VIII Congresso Nazionale UNCI.



Art.12

PRECONGRESSI TERRITORIALI: verbale dell'Assemblea

Il verbale della riunione pregressuale deve riassumere il dibattito sul tema dell'VIII Congresso Nazionale e riportare eventuali mozioni sul tema stesso.

Deve contenere l'esito della votazione per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale indicando, per ciascuno di essi: il nome, il cognome, l'ente cooperativo di appartenenza, la data di ammissione a socio, il settore di appartenenza della cooperativa, l'indirizzo e i recapiti telefonici ed e-mail, ai fini delle successive comunicazioni.

Art.13

PRECONGRESSI TERRITORIALI: firma e trasmissione del verbale

Il verbale dell'Assemblea pregressuale redatto in duplice copia, firmato dal Presidente della Federazione, dal Segretario del Precongresso e dal delegato Nazionale, dovrà pervenire in originale alla Presidenza Nazionale UNCI entro il 20 ottobre 2017.

Art.14

CONGRESSO NAZIONALE: avvisi ai delegati

I delegati eletti, trascritti nel verbale del Precongresso, si riuniranno senza ulteriori formalità, nel giorno, nel luogo e ora previsti nell'ordine del giorno di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art.15

CONGRESSO NAZIONALE: elezione dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale. Nomina della Commissione Mozione programmatica e della Segreteria del Congresso

Il Congresso Nazionale, in applicazione dell'art.11 dello Statuto, prima di dare inizio ai lavori elegge l'Ufficio di Presidenza del Congresso, la Commissione per la Verifica dei Poteri e la Commissione Elettorale.

Nomina quindi la Commissione per la mozione programmatica e la Segreteria.

Gli uffici e le commissioni dovranno essere costituite dai delegati al Congresso salvo le Segreterie che potranno essere affidate al personale dell'UNCI o ad altri delegati.

Art.16

CONGRESSO NAZIONALE: Presidenza e Segreteria del Congresso

l'Ufficio di Presidenza del Congresso è costituito da un Presidente e da uno o più Vice Presidenti. La Segreteria del Congresso è composta dal Segretario e dal Vice Segretario ed è chiamata a coadiuvare la Presidenza.

Per i preliminari del presente articolo e di quello precedente, la Presidenza del Congresso è assunta dal Presidente uscente dell'Unici.



Art.17

CONGRESSO NAZIONALE: partecipazione al congresso

I delegati saranno muniti di apposito documento di riconoscimento fornito dalla Commissione Verifica Poteri e convalidato dal Presidente del Congresso. È data facoltà al Presidente del Congresso di concedere la parola ai delegati per l'illustrazione di questioni particolari.

Art.18

CONGRESSO NAZIONALE: data, luogo, tema, ordine del giorno dell'VIII Congresso Nazionale UNCI

Il Congresso si svolge secondo il seguente ordine del giorno, nel luogo, data e orari sotto riportati;

VIII Congresso Nazionale Unci
Roma, 23 novembre 2017

Luogo: Sala Congressi del Green Park Hotel Pamphili - Largo Lorenzo Mossa n. 4 - 00165 Roma

Tema: "L'impresa cooperativa oggi"

Prima convocazione ore 9.00

Seconda convocazione ore 10.00

ORDINE DEL GIORNO

ore 9.00/10.00

- Saluto e comunicazioni del Presidente Nazionale UNCI;
- Elezione e insediamento della Presidenza del Congresso, della Commissione Verifica Poteri, e della Commissione Elettorale;
- Nomina e insediamento della Segreteria del Congresso e della Commissione per le Mozioni;

ore 10.30: Eventuale Assemblea delle cooperative per l'elezione dei delegati in via diretta - art 5;

ore 11.00: apertura dibattito in seduta plenaria dei delegati;

ore 11.30: riunioni per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle Federazioni Regionali e delle Associazioni nazionali di settore nel nuovo Consiglio Generale;

ore 11.50: prosecuzione del dibattito in seduta plenaria dei delegati;

ore 12.30: determinazione del numero dei Consiglieri costituenti il Consiglio Generale e del termine per la presentazione delle liste delle nuove cariche sociali;

ore 13.00: prosecuzione del dibattito in seduta plenaria;

ore 14.00: sospensione dei lavori;

ore 15.00: ripresa dei lavori con la discussione e la votazione delle mozioni e del Programma per il quadriennio 2017-2020

ore 16.00: approvazione delle modifiche statutarie e relativa votazione

ore 17.00: votazione per l'elezione del Presidente, del Consiglio Generale, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri dell'UNCI e proclamazione degli eletti;

ore 18.00: chiusura dei lavori.

Art.19

CONGRESSO NAZIONALE: mozioni ed emendamenti

Durante il Congresso, eventuali mozioni attinenti la cooperazione, diverse da quelle proposte dalla specifica Commissione, possono essere trattate qualora ciò venga richiesto almeno da un terzo dei delegati.



Art.20

CONGRESSO NAZIONALE: procedura delle discussioni

I delegati che desiderano prendere la parola devono farne richiesta formale indicando il proprio nome e l'argomento che intendono trattare.

In via generale, essi sono chiamati secondo l'ordine delle richieste.

Durante la discussione delle mozioni, il Presidente del Congresso potrà invitare i sostenitori dell'una o dell'altra tesi a parlare alternativamente.

Non è permesso ad alcun delegato di parlare più di una volta sullo stesso argomento, eccezione fatta per l'autore di mozioni o di emendamenti.

In caso di più proposte simili, le stesse vengono rinviate alla Presidenza del Congresso, che si adopererà per prepararne un testo integrato.

La discussione su qualsiasi argomento può essere dichiarata chiusa sulla richiesta: *"la questione sia posta ai voti"*.

Art.21

CONGRESSO NAZIONALE: votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano, in via ordinaria, o per scrutinio segreto quando almeno un terzo dei delegati ne faccia richiesta. In caso di parità di voti, il Presidente del Congresso dichiara che la decisione non è adottata.

Art.22

CONGRESSO NAZIONALE: disposizioni particolari per l'elezione del Presidente, del Consiglio Generale, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri dell'UNCI

A) Eleggibilità

Non possono essere eletti componenti del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci, e del Collegio dei Probiviri, rappresentanti di Enti cooperativi che non siano in regola con il versamento dei contributi o che incorrano nella ineleggibilità di cui all'art 4 del presente Regolamento. Possono essere eletti componenti degli organi sociali dell'Unco, anche non delegati al Congresso, nella misura del quindici per cento, purché non siano espressione di enti cooperativi aderenti non in regola con le prescrizioni del presente regolamento e non incorrano nei predetti casi di ineleggibilità.

B) Rappresentanti delle Associazioni di settore nel Consiglio Generale

A norma dell'art.14 dello Statuto, ogni Associazione Nazionale di settore elegge un proprio rappresentante nell'ambito del Consiglio Generale dell'Unco. Durante i lavori Congressuali, ogni singola Associazione Nazionale di settore terrà il proprio Consiglio Nazionale per l'elezione del proprio rappresentante come sopra indicato.

La Presidenza del Congresso farà partecipare alle operazioni di voto un proprio rappresentante che, unitamente al Presidente dell'Associazione ed al Segretario verbalizzante, ne accerterà la validità e ne trasmetterà copia alla Presidenza del Congresso stesso.

C) Effettuazione delle riunioni delle Federazioni Regionali per l'elezione di un rappresentante di diritto nel Consiglio Generale

Le riunioni dei delegati divisi per regioni, per l'elezione del rappresentante di diritto in seno al Consiglio Generale, in rappresentanza della Federazione Regionale nei termini di cui all'art.14 dello Statuto, si terranno durante i lavori del Congresso Nazionale come stabilito dall'ordine del giorno.

Esse sono effettuate contemporaneamente e separatamente per Regione, in appositi locali allestiti nei pressi della Sala del Congresso e ad esse saranno ammessi i rispettivi delegati muniti del documento di cui al precedente articolo 17.



Appositi incaricati, nominati dalla Presidenza del Congresso, assisteranno alle riunioni, col mandato di accertarne la regolarità e redigerne il verbale.

Le votazioni per la suddetta avverranno a maggioranza di voti. In caso di parità di voti si rinnoverà la votazione e, se essa avrà di nuovo esito pari, sarà considerato eletto il candidato più anziano di età. I verbali delle votazioni, con la documentazione allegata, saranno consegnati, dagli appositi incaricati, alla Presidenza del Congresso che darà immediata comunicazione dei risultati ai delegati, anche mediante affissione nella sala del Congresso.

D) Proposizione delle liste dei candidati a Presidente Nazionale, a componenti del Consiglio Generale, membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proibiviri.

Dopo l'affissione della lista dei nominativi dei consiglieri di diritto eletti in rappresentanza delle circoscrizioni regionali e delle associazioni nazionali di settore, decorrerà il termine per la formazione delle liste dei candidati a Presidente Nazionale, componenti del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindacale e del Collegio dei Proibiviri, da eleggersi in sede Congressuale ed in seduta plenaria.

Le liste dovranno essere presentate alla Presidenza del Congresso secondo le prescrizioni contenute nel già richiamato calendario del Congresso e, in ogni caso, almeno tre ore prima dell'ora fissata per l'inizio delle votazioni per l'elezione dei nuovi Organi sociali.

Su ciascuna lista pervenutale, la Presidenza del Congresso, avrà cura di annotare l'ordine di presentazione e l'ora. Alla scadenza del termine le liste saranno consegnate alla Commissione di Verifica dei Poteri per la convalida.

Le liste dei candidati al Consiglio Generale potranno essere composte da un numero pari ai Consiglieri da eleggere.

Le liste per le elezioni del Consiglio Generale, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proibiviri dovranno essere sottoscritte da almeno il venti per cento del totale dei delegati e che siano provenienti da almeno quattro regioni.

I delegati non potranno sottoscrivere più di una lista.

In caso di duplicazione di sottoscrizione saranno annullate le loro firme nelle liste successive. Se a seguito della cancellatura delle firme anzidette, risultasse che la lista rimane priva del minimo delle firme necessarie a renderla proponibile, sarà annullata anche la lista.

Non potranno essere inclusi nella lista dei candidati al Consiglio Generale, i nominativi di coloro che, nelle riunioni regionali, siano stati eletti consiglieri in rappresentanza di una circoscrizione regionale e delle Associazioni Nazionali di settore.

Le liste per il Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei Proibiviri non potranno contenere, cadauna, più di tre nominativi come componenti effettivi e due come componenti supplenti, e potranno essere formate anche da non delegati.

E) Il Presidente onorario

Il Congresso potrà eleggere un Presidente onorario. Per detta elezione è necessaria una maggioranza qualificata di almeno i tre quarti dei delegati.

F) Elezioni per votazione palese

Qualora non venisse richiesta la votazione segreta da almeno un terzo delle deleghe di voto, le liste, come sopra presentate e convalidate dalla Commissione Verifica Poteri, verranno poste in votazione per alzata di mano dal Presidente del Congresso.

G) Elezioni con votazione segreta

In caso di votazione segreta, le liste dei candidati a Presidente Nazionale, a componenti del Consiglio Generale, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proibiviri, convalidate dalla Commissione Verifica Poteri, saranno riportate, separatamente, in una scheda di votazione che verrà distribuita ai singoli delegati dalla Commissione Elettorale.



H) Metodi di votazione

a) in presenza di una pluralità di liste, la lista che riporterà il maggior numero di voti otterrà il 70 per cento dei Consiglieri, due Sindaci effettivi ed uno supplente, due membri del Collegio dei Probiviri. La lista o le liste che otterranno il completamento dei voti ripartiranno pariteticamente tra loro il 30 per cento dei Consiglieri concordando tra esse i propri rappresentanti nel Collegio dei Sindaci e nel Collegio dei Probiviri.

- 1) Verrà eletto Presidente dell'UNCI il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti;
- 2) Verranno eletti componenti del Consiglio Generale:
 - Il 70 per cento dei candidati della lista che avrà riportato il maggior numero di voti, tenendo conto dell'ordine progressivo con cui figurano nella lista;
 - il restante 30 per cento dei componenti il Consiglio, sarà eletto pariteticamente e progressivamente dalle liste che hanno ottenuto il minor numero di voto;
- 3) analogo procedimento verrà seguito per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

I) Proclamazione degli eletti

Completata la votazione, la Commissione Elettorale procederà all'eventuale spoglio dei voti e al voto di assenso complessivo del Congresso. Dei lavori della Commissione Elettorale dovrà essere redatto circostanziato verbale.

Il Presidente del Congresso, ricevuto il verbale della Commissione Elettorale, proclamerà l'elezione del nuovo Presidente Nazionale UNCI, del nuovo Consiglio Generale, del nuovo Collegio Sindacale, del nuovo Collegio dei Probiviri ed eventualmente del Presidente onorario.

L) Interpretazione autentica

L'interpretazione autentica del presente regolamento è di competenza del Presidente del Congresso che, sentito l'ufficio di Presidenza del Congresso, potrà anche, a suo insindacabile giudizio, sottoporla alla votazione del Congresso stesso.

Art.23

CONGRESSO NAZIONALE: validità delle adunanze e delle votazioni

In riferimento all'art.13 dello Statuto, il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di un numero di delegati rappresentanti la metà più uno dei delegati al Congresso; in seconda convocazione, che deve avere luogo trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti spettanti ai delegati presenti, salvo diversa disposizione prevista dallo Statuto Nazionale.

Le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, possono essere adottate solo se è rappresentata almeno la metà più uno dei voti complessivamente spettanti a tutti i delegati eletti nei pregressi di Federazione, la cui elezione ed i cui poteri siano stati debitamente notificati alla Commissione Verifica Poteri del Congresso Nazionale.

Art. 24

CONGRESSO NAZIONALE: NORME DIVERSE

La Commissione Verifica Poteri dovrà attestare che anche la votazione per la nomina della Presidenza e la Segreteria del Congresso, nonché l'assemblea delle cooperative di cui all'art 5, sono avvenute nel pieno rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari e nella pienezza delle deleghe attribuite dai Pregressi territoriali.



Unione Nazionale Cooperative Italiane
Sede centrale: Via San Sotero, 32 - 00165 Roma
Tel. 06.3936729 - 06.39367290 - 06.39367291 - Fax 06.39375080
www.unci.eu - email: info@unci.eu

Art. 25

CONGRESSO NAZIONALE: contributi di partecipazione

Il contributo che le Federazioni Regionali dovranno versare all' UNCI Nazionale per la partecipazione dei propri delegati all'VIII Congresso, è stabilito in € 100,00 per ogni delegato.

Il termine ultimo per il versamento è fissato al 15.10.2017

Le spese di ospitalità dei delegati sono a carico dell'UNCI Nazionale mentre restano a carico delle Federazioni quelle di viaggio dei delegati.

Roma, 14.6.2017

